**QUADRO D'INSIEME**

**IT**

**Principali modifiche introdotte dal Codice di condotta riveduto**

Il 28 gennaio 2021 l'Assemblea del CESE ha adottato un Codice di condotta (CdC) riveduto, che abroga e sostituisce quello adottato nel marzo 2019, e ha modificato di conseguenza alcune disposizioni del Regolamento interno del CESE.

Ispirato alle buone pratiche di altre istituzioni europee, e in particolare del Parlamento europeo (PE) e del Comitato europeo delle regioni (CdR), il CdC riveduto introduce una serie di cambiamenti significativi, sia nel contenuto che nella struttura, rispetto al CdC previgente. Traendo insegnamento dalle recenti esperienze e dalle carenze riscontrate nel CdC previgente, e dando seguito alle raccomandazioni del Mediatore europeo e alle osservazioni del PE in relazione al rifiuto di concedere il discarico per l'esercizio 2018, il CESE ha inteso rafforzare il proprio quadro normativo e le proprie procedure interne al fine di affrontare meglio le situazioni attinenti alle frodi e ai comportamenti scorretti come le molestie.

Il CdC riveduto contiene una serie di elementi innovativi. In particolare:

* viene posto uno speciale accento sul dovere dei membri del CESE di tenere un comportamento appropriato, facendo espresso riferimento alla dignità, all'integrità e agli altri principi pertinenti sanciti dal diritto dell'UE, e si richiama l'attenzione in particolare sul divieto di divulgare informazioni sensibili e sulla prevenzione e il divieto dei comportamenti che configurino molestie;
* le disposizioni in materia di dichiarazione di interessi finanziari e di conflitti di interessi vengono migliorate e rese più esplicite; viene inoltre inserito un nuovo articolo riguardante l'integrità e la trasparenza finanziaria, in particolare per quanto riguarda i rimborsi delle missioni e delle altre attività;
* il comitato consultivo sulla condotta dei membri diventa un "comitato etico", per il quale sono nominati anche membri di riserva e i cui membri possono dovere astenersi o essere esclusi da determinate procedure oppure decadere dalla relativa carica in caso di violazione del CdC;
* affinché possa ricevere denunce da parte dei membri e del personale, il comitato etico viene dotato di un mandato più ampio di quello dell'attuale comitato consultivo, per adempiere il quale il nuovo organo è esplicitamente provvisto di poteri di indagine e può anche avvalersi della consulenza di esperti esterni;
* viene riveduta la procedura relativa alle violazioni del CdC, in esito alla quale il Presidente del CESE emette una decisione motivata; sono aggiunte disposizioni specifiche in materia di protezione degli informatori e di obbligo di informare l'OLAF in merito alle procedure pertinenti;
* è introdotta una procedura interna di ricorso dinanzi all'Ufficio di presidenza;
* viene in larga misura ridisegnato l'apparato sanzionatorio. La severità delle sanzioni inflitte è ora proporzionata alla gravità della violazione commessa e alla posizione gerarchica del membro. Tra le possibili sanzioni figurano adesso anche la perdita temporanea del diritto all'indennità di soggiorno giornaliera, la sospensione temporanea dalla partecipazione a tutte o alcune delle missioni o altre attività del CESE, il divieto di rappresentare il CESE in qualsiasi sede nazionale, interistituzionale o internazionale, la limitazione dei diritti di accesso a informazioni riservate o classificate e la revoca di uno o più incarichi ricoperti in seno al CESE;
* è introdotta una procedura speciale per la cessazione anticipata dal mandato di membro del CESE, che dovrà essere approvata dall'Ufficio di presidenza e poi dall'Assemblea;
* sono introdotte disposizioni specifiche per i casi che siano oggetto di indagine anche da parte dell'OLAF.